SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 836-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DERIU, LIGIOS e ANDÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1977

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271: « Facilitazioni di viaggio in favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale »

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'inziativa dei senatori Pala, Deriu, Ligios e Andò, ora all'esame del Senato, ha lo scopo di correggere alcune imperfezioni nominalistiche, e di effettuare un limitato snellimento amministrativo apportando opportune modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente « Facilitazioni di viaggio in favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle Isole del territorio nazionale ».

La relazione che accompagna il provvedimento ne espone i motivi.

Con gli emendamenti al testo legislativo citato, in particolare, vengono eliminati i concerti con altri rami dell'Amministrazione dello Stato, in quanto non risultano più necessari, formalmente e sostanzialmente.

L'articolo 1, della legge n. 271 del 1974, che si propone di modificare, è del seguente tenore:

« Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione.

Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro ».

Quanto alla legge n. 252 del 1959, essa autorizza il « Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente ».

Infine gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (richiamati nella relazione dei proponenti) regolano le « attribuzioni particolari », rispettivamente dei dirigenti generali, dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Amministrazione dello Stato.

La 3ª Commissione permanente si è trovata concorde nel ritenere utile ed opportuno il provvedimento: ne propone pertanto l'approvazione. In Commissione sono state preannunziate peraltro, come possibili, riserve del Ministro dei trasporti. La Commissione tuttavia ha ritenuto preferibile che la fase referente dell'*iter* venisse conclusa ed ha invitato il rappresentante del Governo, se necessario, ad esporre le eventuali riserve sopra dette, direttamente all'Assemblea.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 dicembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza. Tale parere ha valore sino al 30 settembre 1978.

BOLLINI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sostituire l'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, con il seguente:

« Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonchè dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge ».